

DECRETO LEGISLATIVO 26 ottobre 1995 , n. 504

Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative.

Vigente al : 11-4-2022

TITOLO IV

DISPOSIZIONI DIVERSE E FINALI

TABELLA A

IMPIEGHI DEI PRODOTTI ENERGETICI CHE COMPORTANO L'ESENZIONE
DALL'ACCISA O L'APPLICAZIONE DI UNA ALIQUOTA RIDOTTA,
SOTTO L'OSSERVANZA DELLE NORME PRESCRITTE.

Impieghi

--

Agevolazione

--

1. Impieghi diversi da carburante per motori o da combustibile per riscaldamento

esenzione

2. Impieghi come carburanti per la navigazione aerea diversa dall'aviazione privata da diporto e per i voli didattici (1)

esenzione

3. Impieghi come carburanti per la navigazione nelle acque marine comunitarie, compresa la pesca, con

6. Prosciugamento e sistemazione dei terreni allagati nelle zone colpite da alluvione esenzione
7. Sollevamento delle acque allo scopo di agevolare la coltivazione dei fondi rustici sui terreni bonificati esenzione
8. Prove sperimentali, collaudo di motori di aviazione e marina e revisione dei motori di aviazione, nei quantitativi stabiliti dall'Amministrazione finanziaria 30%
aliquota normale
9. Produzione di forza motrice con motori fissi, azionati con prodotti energetici diversi dal gas naturale e utilizzati all'interno di delimitati stabilimenti industriali, agricolo-industriali, laboratori, cantieri di ricerche di idrocarburi e di forze endogene e cantieri di costruzione e azionamento di macchine impiegate nei porti, non ammesse alla circolazione su strada, destinate alla movimentazione di merci per operazioni di trasbordo 30 per cento
aliquota normale
10. gas naturale impiegato negli usi di cantiere, nei motori fissi e nelle operazioni di campo per la coltivazione di idrocarburi euro 11,73 per 1000 mc.
11. NUMERO ABROGATO DALLA [L. 27 DICEMBRE 2019, N. 160](#).
12. Azionamento delle autovetture da noleggio da piazza, compresi i motoscafi che in talune localita' sostituiscono le vetture da piazza e quelli lacuali, adibiti al servizio pubblico da banchina per il trasporto di persone:
benzina: euro 359,00 per 1.000

gasolio.....	litri euro 330,00 per 1.000 litri;
gas di petrolio liquefatti (GPL)...	40 per cento aliquota normale;
gas naturale...	40 per cento aliquota normale.

L'agevolazione e' concessa entro i seguenti quantitativi giornalieri presumendo, in caso di alimentazione promiscua a benzina e GPL o gas naturale, un consumo di GPL o gas naturale pari al 70 per cento del consumo totale:

a) litri 18 o metri cubi 18 relativamente al gas naturale per ogni autovettura circolante nei comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti;

b) litri 14 o metri cubi 14 relativamente al gas naturale per ogni autovettura circolante nei comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti, ma non a 500.000 abitanti;

c) litri 11 o metri cubi 11 relativamente al gas naturale per ogni autovettura circolante nei comuni con popolazione di 100.000 abitanti o meno.

((94))

13. Azionamento delle autoambulanze, destinate al trasporto degli ammalati e dei feriti di pertinenza dei vari enti di assistenza e di pronto soccorso da determinare con provvedimento dell'amministrazione finanziaria (nei limiti e con le modalita' stabiliti con il decreto del Ministro delle finanze di cui all'articolo 67):

VOCE SOPPRESSA DAL [D.L. 1 OTTOBRE 2007, N. 159](#), CONVERTITO
CON MODIFICAZIONI DALLA [L. 29 NOVEMBRE 2007, N. 222](#);

benzina:	359,00 euro per 1.000 litri;
gasolio.....	euro 330,00 per 1.000 litri;
gas di petrolio liquefatti (GPL)..	40 per cento aliquote normali;
gas naturale.....	40 per cento aliquota normale.

Le agevolazioni previste per le autovettura da noleggio da piazza e per le autoambulanze, di cui ai punti 12 e 13, sono concesse mediante

crediti d'imposta da utilizzare in compensazione ai sensi dell'[articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241](#), e successive modificazioni, ovvero mediante buoni d'imposta. I crediti ed i buoni d'imposta non concorrono alla formazione del reddito imponibile e non vanno considerati ai fini del rapporto di cui all'articolo 63 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con [decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917](#), e successive modificazioni.

(43)

14. NUMERO SOPPRESSO DAL [D.L. 27 GENNAIO 2022, N. 4](#).

15. Gas di petrolio liquefatti utilizzati, negli impianti centralizzati per usi industriali (2) e dagli autobus urbani ed extraurbani adibiti al servizio pubblico. (13)

10%
aliquota normale

16. Oli minerali iniettati negli altiforni per la realizzazione dei processi produttivi

esenzione

16-bis. Prodotti energetici impiegati dalle Forze armate nazionali per gli usi consentiti:
Carburanti per motori:

Benzina	euro 359,00 per 1.000 litri;
Gasolio	euro 330,00 per 1.000 litri;
Gas di petrolio liquefatto; (GPL)	esenzione;
Gas naturale	esenzione.

Combustibili per riscaldamento:

Gasolio	euro 21,00 per 1.000 litri;
GPL	zero;
Gas naturale	euro 11,66 per 1.000 metri cubi

(36)

(1) Per "aviazione privata da diporto" e per "imbarcazioni private da diporto" si intende l'uso di un aeromobile o di una imbarcazione da parte del proprietario o della persona fisica o giuridica autorizzata ad utilizzarli in virtu' di un contratto di locazione o per qualsiasi altro titolo, per scopo non commerciale ed in particolare per scopi diversi dal trasporto di passeggeri o merci o dalla prestazione di servizi a titolo oneroso o per conto di autorita' pubbliche. (2) per la individuazione degli usi industriali si rinvia a quanto disposto nell'articolo 26, comma 3.

AGGIORNAMENTO (7)

La [L. 23 dicembre 1998, n. 448](#) ha disposto (con l'art. 8, comma 4) che "La misura delle aliquote delle accise vigenti di cui alla voce "Oli minerali" dell'allegato I al testo unico approvato con [decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504](#), e successive modificazioni, e al numero 11 della Tabella A allegata al medesimo testo unico, nonche' la misura dell'aliquota stabilita nel comma 7, sono rideterminate a decorrere dal 1 gennaio 2005 nelle misure stabilite nell'allegato 1 annesso alla presente legge".

AGGIORNAMENTO (13)

La [L. 21 novembre 2000, n. 342](#) ha disposto (con l'art. 58, comma 2) che la presente modifica si applica a decorrere dal 1° gennaio 2001.

AGGIORNAMENTO (15)

La [L. 23 dicembre 2000, n. 388](#) ha disposto (con l'art. 24, comma 4) che "L'aliquota normale di riferimento per il gasolio destinato agli impieghi di cui al numero 5 della tabella A allegata al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e consumi, approvato con [decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504](#) ivi compreso il riscaldamento delle serre, e' quella prevista per il gasolio usato come carburante".

AGGIORNAMENTO (29)

Il [D.Lgs. 2 febbraio 2007, n. 26](#) ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che l'introduzione della voce: "oli vegetali non modificati

chimicamente" al punto 5 e' subordinata, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunita' europea, alla preventiva approvazione da parte della Commissione europea.

AGGIORNAMENTO (36)

La Determinazione 18 luglio 2008 (in G.U. 31/07/2008, n. 178), ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "All'elenco degli enti di assistenza e di pronto soccorso che hanno titolo alla agevolazione fiscale prevista dal punto 13 della tabella A allegata al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con [decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e dal comma 1 dell'art. 1](#) del decreto 31 dicembre 1993 relativamente ai carburanti consumati per l'azionamento delle autoambulanze destinate al trasporto degli ammalati e dei feriti, di pertinenza degli enti stessi, sono aggiunti:

- 1358) «Gruppo volontari ambulanza», con sede in Verolengo (TO);
- 1359) «A.P.A. Croce verde Casale», con sede in Casale Monferrato (AL);
- 1360) «Associazione volontari autoambulanza di Cortemilia», con sede in Cortemilia (CN);
- 1361) «V.A.R. Volontari ambulanza Roero», con sede in Canale (CN);
- 1362) «Confraternita di misericordia di Cuneo», con sede in Cuneo;
- 1363) «Pubblica assistenza croce bianca di Ormea», con sede in Ormea (CN);
- 1364) «Croce di Sant'Andrea Onlus», con sede in Biandrate (NO);
- 1365) «Squadra nautica di salvamento», con sede in Verbania;
- 1366) «Croce Lodigiana Onlus», con sede in S. Stefano Lodigiano (LO);
- 1367) «Croce San Francesco Onlus», con sede in Rivanazzano (PV);
- 1368) «P.A. Croce di Malta», con sede in Boissano (SV);
- 1369) «Pubblica assistenza citta' di Cervia», con sede in Cervia (RA);
- 1370) «Societa' di mutuo soccorso e pubblica assistenza croce azzurra Figline Valdarno Onlus», con sede in Figline Valdarno (FI);
- 1371) «Confraternita di misericordia di Terricciola-Selvatelle», con sede in Terricciola (PI);
- 1372) «Croce verde Torre San Patrizio», con sede in Torre San Patrizio (AP);
- 1373) «Confraternita di misericordia di Melito di Porto Salvo», con sede in Melito di Porto Salvo (RC);
- 1374) «Pubblica assistenza e soccorso Croce Blu», con sede in Sassari;
- 1375) «A.V.S. Tramatzia associazione volontari del soccorso

ONLUS», con sede in Tramatza (OR)."

AGGIORNAMENTO (43)

La Determinazione 18 agosto 2010, (in G.U. 28/8/2010, n. 201), ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "All'elenco degli enti di assistenza e di pronto soccorso che hanno titolo alla agevolazione fiscale prevista dal punto 13 della tabella A allegata al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con [decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504](#) e dal [comma 1 dell'art. 1](#) del decreto 31 dicembre 1993, relativamente ai carburanti consumati per l'azionamento delle autoambulanze destinate al trasporto degli ammalati e dei feriti, di pertinenza degli enti stessi, sono aggiunti:

1400) «Croce Angolana Onlus», con sede in Citta' S. Angelo (Pescara);

1401) «Croce Bianca», con sede in Siderno (Reggio Calabria)".

AGGIORNAMENTO (44)

Il [D.L. 2 marzo 2012, n. 16](#) convertito con modificazioni dalla [L. 26 aprile 2012, n. 44](#) ha disposto (con l'art. 3-ter, comma 1) che "L'esenzione dall'accisa per gli impieghi di cui al numero 3 della tabella A allegata al testo unico di cui al [decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504](#), si applica nel senso che tra i carburanti per la navigazione nelle acque marine comunitarie, compresa la pesca, con esclusione delle imbarcazioni private da diporto, e i carburanti per la navigazione nelle acque interne, limitatamente al trasporto delle merci, e per il dragaggio di vie navigabili e porti e' compresa la benzina".

AGGIORNAMENTO (51)

Il [D.L. 24 giugno 2014, n. 91](#), convertito con modificazioni dalla [L. 11 agosto 2014, n. 116](#) nel modificare l'[art. 3-ter, comma 1 del D.L. 2 marzo 2012, n. 16](#), convertito con modificazioni dalla [L. 26 aprile 2012, n. 44](#) ha conseguentemente disposto (con l'art. 34-bis, comma 1) che "Al fine di favorire l'accesso al mercato dei prodotti della pesca in condizioni di equita' senza alterazioni della concorrenza, conformemente ai principi della normativa europea vigente in materia, le disposizioni di cui all'[articolo 3-ter, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 26 aprile 2012, n. 44](#), si interpretano nel senso di ricomprendere anche la pesca professionale in acque interne e lagunari".

AGGIORNAMENTO (72)

Il [D.L. 23 ottobre 2018, n. 119](#), convertito con modificazioni dalla [L. 17 dicembre 2018, n. 136](#), ha disposto (con l'art. 19, comma 1) che la presente modifica si applica a decorrere dal 1° dicembre 2018.

AGGIORNAMENTO (73)

La [L. 30 dicembre 2018, n. 145](#), nel modificare l'[art. 4-ter, comma 1, lettera o\) del D.L. 22 ottobre 2016, n. 193](#), ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 57) che "[L'articolo 4-ter, comma 1, lettera o\), numero 1\), del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 1° dicembre 2016, n. 225](#), che, introducendo il numero 4-bis della tabella A del testo unico di cui al [decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504](#), ha stabilito la nuova aliquota dell'accisa da applicare al gasolio commerciale usato come carburante, con superamento degli effetti di rideterminazione in riduzione del credito d'imposta di cui all'[articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 febbraio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 21 marzo 2014](#), si interpreta nel senso che e' da intendersi implicitamente abrogato l'articolo 1, comma 234, secondo periodo, della [legge 23 dicembre 2014, n. 190](#)".

AGGIORNAMENTO (95)

Il [D.L. 21 marzo 2022, n. 21](#), ha disposto (con l'art. 1, comma 3) che "In dipendenza della rideterminazione dell'aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante stabilita dal comma 1, l'aliquota di accisa sul gasolio commerciale usato come carburante, di cui al numero 4-bis della Tabella A allegata al testo unico delle accise di cui al [decreto legislativo n. 504 del 1995](#), non trova applicazione per il periodo indicato nel comma 2 del presente articolo. Nel medesimo periodo non trovano applicazione le aliquote di accisa ridotte sulla benzina e sul gasolio usato come carburante di cui al numero 12 della Tabella A allegata al testo unico delle accise di cui al [decreto legislativo n. 504 del 1995](#)".